

COMUNE DI MOGORO

PROVINCIA DI ORISTANO



RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2025

(Art. 20, c. 4, TUSP)

Sommario

PREMESSA..... 3

Individuazione delle partecipazioni possedute 5

Esito della ricognizione delle partecipazioni detenute 6

 Partecipazioni societarie dirette..... 7

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Il suddetto Decreto è stato modificato con il D.Lgs. n. 100 del 16-06-2017, tra le altre cose prevedendo il termine del 30 settembre 2017 per provvedere alla Ricognizione straordinaria delle partecipate.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il predetto Testo unico specifica che le regole in esso contenute devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, considerato il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

In particolare l'art. 4 recita: “1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:*

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un*

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”

Le partecipazioni per le quali si verifichi, in sede di analisi, anche solo una delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2, devono essere oggetto di piano di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

In particolare l'art. 20 comma 2 recita:

“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”.

Non sussistono, allo stato attuale, i presupposti di cui al comma 2 dell’art 20 del TUSP, per la predisposizione di un *piano di riassetto per la loro (delle partecipazioni) razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione* in quanto le partecipate producono servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d)”.

Individuazione delle partecipazioni possedute

Il Comune di Mogoro alla data del 31/12/2024 detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti e società:

Denominazione	Natura	% partecipazione
Egas – ex Ato	Ente	0,24%
Fondazione “Sardegna Isola del Romanico”	Ente	1,45%
Fondazione “Distretto rurale Giudicato di Arborea”E	Ente	4,17%
Abbanoa SpA	Società partecipata	0,12%
GAL Marmilla	Società partecipata	1,84%

In particolare, gli enti partecipati da questo comune risultano i seguenti:

Denominazione	partecipazione	Attività svolta
EGAS – ex ATO	0,24%	Regolazione del servizio idrico integrato regionale

Fondazione "Sardegna isola del Romanico"	1,45%	Attività di organizzazione con fini culturali e ricreativi
Fondazione "Distretto rurale Giudicato di Arborea"	4,17%	Progettare e sviluppare un sistema produttivo locale (Distretto rurale) caratterizzato dall'identità storica e territoriale dei territori coinvolti, derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, in linea con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali ed in coerenza con quanto previsto dalla ex L.R 16. del 07/08/2014, delle direttive di attuazione emanate dalla R.A.S e del D.Lgs 228 del 18/05/2001 ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale dei Distretti del cibo istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, delle norme Europee in materia e di tutte le successive modifiche e integrazioni

L'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica recante **«Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche»** prevede che *“le pubbliche amministrazioni effettuino, annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle **società** in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Oltre alla partecipazione in Abbanoa SpA, gestore del servizio idrico integrato, l’Ente detiene una partecipazione pari al 1,84% nel GAL Marmilla società consortile a.r.l.

Esito della ricognizione delle partecipazioni detenute

Secondo quanto disposto dall’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. devono essere alienate le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità

di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P

Partecipazioni societarie dirette

Denominazione partecipata	% partecipazione	Attività svolta	Esito
Abbanoa S.p.A	0,12%	Gestione del servizio idrico integrato regionale	Mantenimento senza intervento
GAL Marmilla società consortile a.r.l.	1,84%	Attuazione Piano di Azione	Mantenimento senza intervento.

Per quanto riguarda la partecipazione in **Abbanoa**, gestore del servizio idrico integrato, risponde al vincolo di attività della produzione di un servizio di interesse generale, come stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP.

Relativamente alla partecipazione al **G.A.L. Marmilla Soc. Consortile a R.L.**, la partecipata elabora ed attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in coerenza con i piani di

sviluppo regionale e nazionale ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013, pertanto la partecipazione è prevista dall'art. 4, comma 6, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

In conclusione, dalla ricognizione effettuata non risultano partecipazioni per le quali è necessario predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Alla presente relazione si allegano le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni. L'esito della ricognizione, anche in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs., n. 175/2016.

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Alessandra Pilloni